

Città di Pomigliano d'Arco

Provincia di Napoli

Piazza Municipio 1 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

SETTORE PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE

Tel. 081-5217111/149 - Fax 081-5217214

GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA CARMINE GUADAGNI

SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE

L'assunzione della concessione di cui al presente schema di contratto implica da parte del concessionario l'accettazione e la conoscenza perfetta di tutte le clausole pattizie del protocollo di legalità sottoscritto con l'U.T.G. di Napoli e adottato con Del. G.C. n. 266 del 12/09/2007, della Legge 13/08/2012 n. 136, con particolare riferimento al relativo art. 3, ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla legge di conversione n. 217 del 17/12/2010, nonché di tutte le norme generali e particolari che la regolano.

È altresì sottinteso che il Concessionario si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sulla gestione tecnico-economica dell'impianto, assumendo la concessione a suo rischio, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito o imprevisto, compreso l'aumento dei costi di gestione derivanti dall'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 2 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale, nel protocollo di legalità sottoscritto con l'U.T.G. di Napoli e adottato con Del. G.C. n. 266 del 12/09/2007, nonché da leggi e regolamenti vigenti in materia:

- di prevenzione dagli infortuni sui luoghi di lavoro;
- assicurazione del personale contro gli infortuni.

ART. 3 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di concessione:

- il capitolato speciale
- lo schema di contratto

- l'offerta tecnica ed economica del concessionario
- le polizze di garanzia
- il protocollo di legalità sottoscritto con l'U.T.G. di Napoli e adottato con Del. G.C. n. 266 del 12/09/2007;
- la Legge 13/08/2012 n. 136 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla legge di conversione n. 217 del 17/12/2010

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà invitato a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e la ricevuta dei versamenti relativi alle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario. Ove nel termine indicato dal competente Ufficio la ditta non abbia ottemperato al suddetto invito o non si presenti nella data all'uopo stabilita per la firma del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione, di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e di procedere a una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

ART. 5 CAUZIONE

Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta pari al 2% dell'importo del canone a base di gara, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di una penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 15 giorni, l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 15 giorni deve essere reintegrata dal Concessionario, pena decadenza della concessione.

ART. 6 SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la subconcessione, anche parziale e di fatto con o senza corrispettivo, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. E' in ogni caso vietata la cessione del contratto.

ART. 7 PERSONALE

Il concessionario deve garantire, a sua cura e spese, l'impiego di personale quantitativamente e qualitativamente necessario al funzionamento dei servizi, con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottima conduzione dell'impianto, secondo le vigenti norme di sicurezza in materia e per garantire tutti i servizi richiesti nei tempi e modi indicati nel presente capitolato, nel rispetto di quanto offerto in sede di partecipazione alla gara. In particolare, i tecnici preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono essere muniti di specifico brevetto (allenatore FIN e diploma CONI-FIN, corso di formazione per la gestione della piscina, corso per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici).

Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti e delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con gli utenti.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Inoltre il concessionario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro per fini mutualistici e previdenziali.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

L'inosservanza anche parziale delle sopra richiamate norme potrà dar luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di rivalsa.

Il concessionario deve assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.

Il personale addetto al funzionamento della piscina comunale di che trattasi non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze del concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed il personale impiegato, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il concessionario deve osservare rigorosamente la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto, ed in particolare dovrà osservare le norme di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18/03/1996 ed ogni altra normativa vigente in materia, assumendone i relativi eventuali oneri.

ART. 8 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la sub-concessione della gestione dell'impianto sia totale che parziale, anche di fatto, con o senza corrispettivo, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. E' in ogni caso vietata la cessione del contratto.

ART. 9 VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra Comune, rappresentato dal Servizio Patrimonio, e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili.

Ad avvenuta esecuzione delle opere di ripristino di carattere edilizio ed impiantistico della struttura, preventivamente alla messa in esercizio si procederà ad ulteriore verbale di consistenza dell'impianto.

ART. 10 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione della struttura rispetto alla situazione esistente al momento del completamento delle opere di ripristino di carattere edilizio ed impiantistico della struttura. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato dei beni mobili ed immobili dell'impianto sportivo con la redazione di verbale di riconsegna.

ART. 11 CONTROLLI

Il controllo sull'affidamento ha come elementi fondamentali la verifica:

- I. del mantenimento dell'economicità del servizio;
- II. della funzionalità del rapporto rispetto alle finalità pubbliche;
- III. dello sviluppo effettivo del piano gestionale;
- IV. dell'impatto sociale della gestione dell'impianto sportivo.

Il controllo si espleterà più specificamente in:

- a) Controllo amministrativo
- b) Controllo tecnico sportivo
- c) Controllo tecnico

CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN ORDINE A:

- a) Applicazione delle tariffe
 - Rispetto delle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - Presso ciascun impianto dovranno essere esposti, e ben visibili agli utenti, appositi cartelli con l'indicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per l'uso degli impianti;

b) **Documentazione**

I Concessionario è obbligato a trasmettere, annualmente, all'Amministrazione Comunale:

- il nominativo del Direttore dell'impianto;
- rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
- entro il mese di giugno:
 - una relazione sulla situazione dell'impianto comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria in programma, e gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno precedente;
 - il programma delle attività che intende effettuare nell'impianto per l'anno successivo. Tale programma delle attività potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso sia riscontrata un'inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell'impianto;
- semestralmente, una scheda di rilevamento statistico, completa dei dati riguardanti l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti;
- entro il mese di settembre:
 - dati gestionali dell'impianto (attività, manifestazioni sportive e non sportive, fasce di utenti) dell'anno precedente.

CONTROLLO TECNICO SPORTIVO IN ORDINE A:

- <u>Finalità della concessione</u> l'uso dell'impianto deve avvenire in conformità agli scopi della concessione (sportivi e sociali) nonché alle finalità pubbliche dell'impianto, secondo quanto disposto dal regolamento per l'uso e gestione degli impianti sportivi e del contratto di servizio.
- Norme di sicurezza lo svolgimento di qualsiasi attività sull'impianto é subordinato

al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza: capienza massima di spettatori, presenza di assistenti bagnanti per le piscine, prescrizioni norme Azienda Sanitaria Locale e Commissione Comunale di Vigilanza su pubblici spettacoli ecc.

CONTROLLO TECNICO IN ORDINE A:

- <u>Manutenzione ordinaria.</u> Ai fini della perfetta agibilità e buona conservazione dell'impianto, il Concessionario in conformità a quanto previsto nel contratto, deve provvedere a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione.
- <u>Conservazione dell'impianto</u> Come da contratto, è vietata la realizzazione di infrastrutture in assenza della preventiva autorizzazione da parte dei competenti Uffici Comunali. L'impianto dovrà conservare in ogni momento le caratteristiche determinate dal verbale di consegna;
- <u>Pulizia e igiene</u> L'impianto, i locali e i servizi frequentati da atleti e pubblico dovranno essere costantemente mantenuti puliti nel rispetto delle norme igieniche indispensabili per l'agibilità delle strutture comunali.

I controlli relativi agli aspetti igienico - sanitari vanno richiesti alla ASL NA3 Sud, competente per territorio.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, a mezzo di funzionari del Comune, verifiche e controlli sull'impianto, riguardanti la corretta applicazione degli obblighi assunti dal Concessionario.

Il Concessionario deve assicurare ai Funzionari comunali la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti ed esibendo le documentazioni richieste.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere all'Ente proprietario, il Concessionario deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART. 12 DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, n. 61, come modificato dal Decreto Ministero dell'interno del 6 giugno 2005, i complessi e gli impianti sportivi devono essere conformi ai "Regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali".

Il Concessionario deve garantire:

- a) l'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. del 18/ 03/1996 come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 6/06/2005);
- b) provvedere all'Omologazione dell'impianto sportivo; per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all'esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto già realizzato, finito e potenzialmente funzionante. La dichiarazione di omologazione può essere concessa dalla Federazione Sportiva Nazionale solo ad impianti sportivi per i quali detta dichiarazione viene esplicitamente richiesta dal soggetto concessionario;
- c) il rispetto delle normative sulle barriere architettoniche;
- d) il rispetto del Decreto Legislativo 81/08;
- e) il rispetto del Decreto Legislativo 277/91;
- f) il rispetto della normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento;
- g) l'attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione contenuti nel Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
- h) l'obbligo della produzione, e successivo rispetto, della CARTA DEI SERVIZI redatta

ai sensi dell'art. 2 c. 461 della Legge 24/12/2007 n. 244.

Responsabilità civile:

Il Concessionario è personalmente responsabile della attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia della incolumità di tutte le persone presenti nell'impianto: pubblico,atleti ed addetti, ed è obbligato al risarcimento dei danni causati da condizioni di pericolo degli spazi destinati alle attività sportive, ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile.

In forza del disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile, il Concessionario risponde anche per i danni determinati da condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori.

Responsabilità penale:

Il Concessionario è responsabile penalmente per:

- a) la violazione di norme contenute nel Decreto legislativo n. 81/08, poste a tutela della salute dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;
- b) la violazione di norme giuridiche e di prescrizioni date dall'Autorità, dirette alla salvaguardia della pubblica incolumità, nell'ipotesi in cui nell'impianto siano organizzati e gestiti pubblici spettacoli;
- c) il verificarsi di eventi che possono integrare i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 del Codice penale.

ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Concessionario è responsabile in materia di sicurezza e igiene nei confronti degli utenti, siano essi atleti, praticanti o arbitri di gara e cronometristi, pubblico spettatore, stampa, giornalisti, fotografi, addetti alle riprese TV e in generale nei riguardi del personale addetto, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, come modificato dal Decreto Ministero dell'interno del 6 giugno 2005.

Il Concessionario è tenuto a garantire:

- l'esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia in situazioni normali sia in condizioni di emergenza;
- a rispettare quanto stabilito, in materia di igiene, dalle circolari del Ministero della Sanità, e dalla norma UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, n° 10637 di giugno 1997:

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario assume in capo ogni onere relativo al possesso da parte dell'impianto di tutti i requisiti richiesti dalle normative, nonchè dei prescritti pareri favorevoli e certificati di conformità, nonché del verbale di omologazione favorevole rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno un assistente; durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

ART. 14 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse

A tal uopo il Comodatario dovrà attenersi a quanto previsto al successivo art. 15.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

L'Amministrazione Comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla concessione, non rispondendo, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti .

ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario deve esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi (ricomprendendo nei terzi sia gli addetti, sia coloro che entrino nell'impianto a qualsiasi titolo), che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia Assicuratrice Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio, furti ed atti vandalici alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti per un massimale di € 1.500.000,00, e per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei dipendenti, nonché per i rischi di cui all'art.14 del presente atto, per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di assicurazione è fissato in € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia sofferto lesioni personali, e di € 100.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Il concessionario dovrà depositare copia di detto contratto assicurativo presso il Comune all'atto della stipula, con esibizione annuale del pagamento del premio.

Il concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa, e sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di scopertura assicurativa. Se il concessionario non avrà provveduto a stipulare la nuova polizza, alle condizioni di cui sopra, nel termine di 5 giorni dalla scadenza della precedente, ferma restando l'applicazione della penale, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto per grave inadempimento del concessionario, che non potrà richiedere risarcimenti o rimborsi ad alcun titolo.

ART. 16 PENALITA' E SANZIONI

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il competente Servizio Comunale procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata una sanzione da € 150,00 a € 15.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

L'inadempienza contestata e non ritenuta sufficientemente giustificata, successiva alla terza, e comunque le gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 35.

Al fine di consentire il contraddittorio delle parti durante le visite e ispezioni, il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto al Comune il nominativo della persona incaricata di procedere, insieme all'incaricato dell'Amministrazione Comunale, alle verifiche di cui al presente articolo, nonché il nominativo dell'incaricato supplente. In nessun caso dovrà verificarsi l'assenza contemporanea di entrambe le persone di cui al presente comma. Qualora, a seguito della visita da parte dell'incaricato comunale, non sarà possibile effettuare il controllo in contraddittorio per assenza contestuale del responsabile di controparte e del suo sostituto, il concessionario sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.500,00. Dopo la terza assenza, sarà facoltà del Comune

risolvere il contratto per grave inadempimento del concessionario, che non potrà richiedere risarcimenti o rimborsi ad alcun titolo.

ART. 17

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per scadenza del termine naturale, per scioglimento dell'Ente Concessionario, o per perimento del bene patrimoniale concesso, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 18 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Viene pronunciata la decadenza della Concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove stabilita;
- b) mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;
- c) mancata sottoscrizione del contratto nei termini assegnati, ove stabiliti;
- d) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- e) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dai dati gestionali;
- f) quando il pagamento delle utenze sia effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni;
- g) mancato pagamento del canone qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- h) qualora la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i) mancata effettuazione dei lavori di manutenzione prescritti dall'Amministrazione Comunale, di cui all'art. 20 del Capitolato, se non dalla stessa eseguiti in danno al Concessionario.

Decorso il termine prescritto senza che l'adempimento venga effettuato, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione e' disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 19

REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione nei sequenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria.

ART. 20

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione quando ciò sia richiesto per usi propri istituzionali, per ragioni tecniche contingenti, per manutenzioni o per motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva comunicazione ai Concessionari.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto è risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell' Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida a adempiere entro 15 giorni (art. 1454 del Codice Civile), senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterati inadempimenti, oltre il numero di due, delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, risultanti da contestazioni, tali da compromettere il servizio oggetto del contratto stesso;
- b) per la reiterata inosservanza, risultante da segnalazioni e contestazioni scritte, di quanto previsto dalla CARTA DEI SERVIZI;
- c) per ritardi ripetuti, oltre il numero di due, nel pagamento delle utenze;
- d) grave compromissione delle condizioni di igiene, in particolare nei servizi, negli spogliatoi, nelle docce;
- e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, che causino il grave decadimento dell'impianto;
- f) mancato ricostituzione della cauzione nei casi di incameramento della stessa.

ART. 22 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

La concessione è risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del contratto o sub concessione ad altro soggetto;
- b) inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- c) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
- d) danni irreparabili apportati all'impianto oggetto dell'affidamento;
- e) reati commessi contro l'Amministrazione Comunale e/o contro gli utenti da parte degli organi amministrativi o direttivi del Concessionario;
- qualora, per calamità naturali si renda necessaria la disponibilità della struttura da parte del Comune o nei casi di eventi straordinari in cui l'uso degli impianti sportivi costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali e limitatamente al persistere di tali condizioni;
- g) qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche strutturali dell'impianto che rendano lo stesso indisponibile per lungo periodo o per il cambio di destinazione d'uso dell'impianto.
- h) chiusura ingiustificata dell'intero impianto o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso dell'anno.

Fatta salva ogni pretesa di risarcimento o di indennità da parte dell'Amministrazione Comunale, la Concessione in gestione si risolve di diritto (articolo 1517 del Codice Civile) previa dichiarazione dell'Amministrazione Comunale comunicata all'Affidatario che intende valersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi suddetti nulla potrà eccepire o pretendere il Concessionario.

ART. 23 DIRITTO DI RECESSO

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di scioglimento o estinzione della Società.

L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo di raccomandata, all'Amministrazione

Comunale, almeno sei mesi prima.

ART. 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie saranno definite in via ordinaria, con l'esclusione del ricorso alla competenza arbitrale. Foro competente è il Tribunale di Nola.

ART. 25

QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E CARTA DEI SERVIZI- TUTELA DEGLI UTENTI

Il controllo della qualità dei servizi pubblici ed il ruolo del cittadino, come destinatario e protagonista per la valutazione della rispondenza dei servizi erogati dalla pubblica Amministrazione ai bisogni reali, sono stati riconosciuti dallo Stato con i seguenti provvedimenti:

- a. Direttiva del Presidente del Consiglio 27 gennaio 1994;
- b. Decreto legislativo n. 286 del 1999;
- c. Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro per la Funzione Pubblica "Rilevazione della qualità percepita dai cittadini;
- d. Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, N. 206"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229,

Con il Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, N. 206, ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

La gestione degli impianti sportivi deve uniformarsi ai suddetti principi fondamentali, nel rispetto della CARTA DEI SERVIZI per l'impianto in oggetto, nella quale sono individuate le modalità di svolgimento dei servizi, i fattori di qualità associati ai relativi servizi, gli standard qualitativi e gli impegni assunti con l'utenza.

Il Concedente provvede alla redazione della Carta dei Servizi ed alla rilevazione della qualità percepita dai cittadini in merito all'erogazione del servizio sportivo, secondo le modalità e gli strumenti indicati dalla Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro per la Funzione Pubblica.

ART. 26 SPESE

Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 27

NORME DI RINVIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.